

INFORMAZIONI UTILI SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE

A CURA DELL'UFFICIO EMOLUMENTI

Sommario

Il personale docente e ricercatore a tempo determinato e indeterminato	4
Il cedolino: definizione e composizione	4
L'intestazione.....	4
La retribuzione lorda	4
La malattia	6
Il dettaglio trattenute	6
I contributi previdenziali.....	7
Le ritenute fiscali	8
Un caso particolare di agevolazione fiscale per docenti e ricercatori: il cd incentivo rientro cervelli.....	9
Le detrazioni fiscali	10
Le trattenute extra-erariali	13
Il Trattamento integrativo e l'Ulteriore detrazione L. 21/20.....	13
L'addizionale regionale e l'addizionale comunale.....	14
L'assegno per il nucleo familiare (ANF)	14
Il conguaglio fiscale.....	17
La Certificazione Unica	17
L'assistenza fiscale.....	18

SISSA

Scuola
Internazionale
Superiore di
Studi Avanzati

Il personale docente e ricercatore a tempo determinato e indeterminato

Il cedolino: definizione e composizione

È un documento che riassume gli elementi che vanno a comporre la retribuzione del/della dipendente. Contiene i dati della retribuzione lorda che il soggetto percepisce e delle ritenute fiscali e previdenziali dovute in un dato periodo di tempo.

I dati presenti nel cedolino non riguardano quindi solo il rapporto del/della lavoratore/trice con il proprio datore di lavoro, ma anche quelli con il fisco e con la previdenza.

Il cedolino è visualizzabile nella procedura UGOV al seguente indirizzo <http://go.sissa.it/cedolini> a cui si accede con le proprie credenziali SISSA (nome utente – password) selezionando le funzioni Risorse Umane/Documenti/Consultazione documenti/Documenti personali; può essere visualizzato a partire dal giorno della valuta in cui viene accreditato lo stipendio, ossia dal giorno 25 del mese. Se si tratta di giorno non lavorativo la valuta viene anticipata al giorno lavorativo precedente mentre nel mese di dicembre la valuta è il 17 dicembre o, se si tratta di giorno non lavorativo, il giorno feriale precedente.

Il cedolino è suddiviso in tre sezioni: l'intestazione, la retribuzione lorda e il dettaglio trattenute.

L'intestazione

Nella parte superiore troviamo i dati che identificano l'ente, come il logo, la denominazione, l'indirizzo e il codice fiscale ed i dati che identificano il/la dipendente, quali la matricola, il nome e cognome, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo di residenza, l'inquadramento e l'anzianità nel ruolo.



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE

SISSA - TRIESTE

V BONOMEA 265

Prof.Ordinario Legge 240/10 - t.pieno - classe 0

Anzianita' nell'inquadramento : : anni 3 mesi 9 giorni 0

La retribuzione lorda

Nella parte centrale sono indicate le voci relative alla retribuzione, cioè al corrispettivo della prestazione lavorativa del/della dipendente.

Il trattamento economico è suddiviso principalmente in due categorie:

1. fisso e continuativo
2. accessorio

La **parte fissa** è costituita:

- dai valori base (stipendio classe iniziale e valore delle classi - se previsti dall'inquadramento)
- dall'indennità integrativa speciale (IIS)

- dall'assegno aggiuntivo (se previsto dall'inquadramento)
- dall'assegno *ad personam* (solo in alcuni casi di passaggio di qualifica)

Valori Base :	Stipendio classe iniziale	3.089,87000
	Valore delle classi	1.235,95000

-----Retribuzione mese di Settembre 2019-----			
Voce	Descrizione	Trattenute	Competenze
00050	Retribuzione lorda		3.089,87000
00055	Indenn. Integrativa Speciale		930,47000
00060	Assegno aggiuntivo		986,79000
01654	Classi e scatti		1.235,95000
00000			000,00000

A tal proposito si possono consultare le tabelle stipendiali pubblicate sul sito della Scuola all'indirizzo:
<https://www.sissa.it/trattamento-economico/tabelle-stipendiali>.

La **parte accessoria** è costituita da voci che possono essere liquidate in singoli mesi o che sono legate a particolari ruoli/funzioni. Tali voci vengono sempre tassate ad aliquota Irpef massima ed alcuni esempi sono:

- indennità di carica nel caso si ricoprano cariche all'interno della Scuola

03593	Indennita' carica accademica	4.183,30000
-------	------------------------------	-------------

- compensi incentivanti legati a progetti di ricerca

03931	Fondo per la premialità art. 9 co.1 L 240/10	2.926,41000
-------	--	-------------

La sezione *Retribuzione* del mese corrente contiene tutte le voci del cedolino di quel mese.

In sintesi vanno a comporre lo **stipendio lordo**:

- le voci dello stipendio tabellare
- la tredicesima con l'IIS su XIII
- le voci del trattamento accessorio

Le cifre relative a questo blocco vanno a definire il totale delle competenze e cioè quello che si dovrebbe ricevere al lordo di tasse e contributi previdenziali.

-----RETRIBUZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019-----			
Voce	Descrizione	Trattenute	Competenze
00050	Retribuzione lorda		3.831,44000
00055	Indenn. Integrativa Speciale		930,47000
00060	Assegno aggiuntivo		877,15000
03931	Fondo per la premialità art. 9 co.1 L 240/10		2.926,41000

A seguire si trovano le voci di trattenuta:

00990	Ritenute previd. ed assist.	917,89000
00991	Ritenute fiscali	2.736,76000
00994	Trattenute extraerariali	170,00000

Le due voci di sintesi sono quindi "totale competenze" e "totale trattenute", laddove sottraendo l'importo della seconda a quello della prima si trova il netto mensile.

-----Dettaglio trattenute-----				
Voce	Descrizione	Imponibile	Aliquota	Importo
00901	Ritenuta Tesoro	3.137,12000	8,800	276,07000
00902	Ritenuta Opera Previden.	2.238,48000	2,500	55,96000
00903	Ritenuta Fondo Credito	3.137,12000	0,350	10,98000
			Totale	343,01000
00961	Ritenute IRPeF I scaglione	1.250,00000	23,000	287,50000
00962	Ritenute IRPeF II scaglione	1.083,33000	27,000	292,50000
00963	Ritenute IRPeF III scaglione	460,78000	38,000	175,10000
01372	Detrazioni art.13 c.1 T.U.I.R. Reddito stimato annuo: 36282,54			-55,72000
14875	Detrazione L 21/20 Reddito stimato annuo: 36282,54			-58,19000
			Totale	641,19000
00816	Cong. addiz. regionale Conguaglio redditi 2019 scadenza: 30/11/2020 Reg. FRIULI VENEZIA GIULIA / Addizionale IRPEF			70,49000
01797	Cong. addiz. comunale Conguaglio redditi 2019 scadenza: 30/11/2020 Addiz. Comunale -TRIESTE			35,28000
02787	Acconto addizionale comunale Conguaglio redditi 2019 scadenza: 30/11/2020 Addiz. Comunale -TRIESTE			12,58000
			Totale	118,35000

I contributi previdenziali

I contributi previdenziali sono in parte a carico dell'ente e in parte a carico del/della lavoratore/trice e vanno a finanziare l'Istituto nazionale di previdenza sociale INPS (Gestione Dipendenti Pubblici- ex INPDAP) che eroga le pensioni pubbliche.

Il rapporto contributivo si fonda sul rapporto giuridico fra:

- ente previdenziale
- datore di lavoro
- dipendente

In base all'art. 2115 del Codice Civile:

- Soggetto attivo è l'Istituto assicuratore creditore dei contributi;
- Soggetto passivo è il datore di lavoro debitore dei contributi anche per conto del/della lavoratore/trice.

Infatti l'ente è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte a carico del/della dipendente; in particolare, nel momento in cui la busta paga viene elaborata, il datore di lavoro trattiene dallo stipendio la quota a carico del/della lavoratore/trice applicando l'aliquota prevista per legge che poi verserà cumulativamente.

Costituiscono redditi da lavoro dipendente ai fini contributivi tutti gli emolumenti sia di natura fissa che di natura variabile, ovvero stipendi, trattamenti accessori, premi periodici, compensi incentivanti, ecc., tranne ai fini del TFS per il quale si considerano solo gli emolumenti fissi e continuativi.

Di seguito una specifica dei contributi previdenziali e assistenziali:

- la **ritenuta Tesoro** è un contributo che va a determinare l'ammontare della pensione. La percentuale a carico del/della dipendente è pari all'8,80% della retribuzione lorda, la percentuale a carico ente è pari al 24,20%;

00901	Ritenuta Tesoro (Set) (INPDAP - gest, separata trattamenti pensionistici dip, statali)	10.593,08000	8,800	932,19000
-------	---	--------------	-------	-----------

- la **ritenuta Opera Previdenza** è un contributo che va a determinare il trattamento di fine servizio che si percepisce all'atto della cessazione dal servizio, qualora non si presti più servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni. La ritenuta a carico del/della lavoratore/trice è pari al 2,50% calcolato sull'80% della retribuzione mensile lorda e sull'48% dell'IIS, il datore di lavoro versa il 7,10% calcolato sull'80% della retribuzione;

00902	Ritenuta Opera Previden. (Set) (I.N.P.D.A.P. - Gestione autonoma A - Opera di Previdenza)	4,040,64000	2,500	101,02000
-------	--	-------------	-------	-----------

- la **ritenuta Fondo Credito** è una trattenuta obbligatoria per i pubblici dipendenti che alimenta un fondo con cui vengono finanziate le prestazioni creditizie e le altre attività sociali dell'INPS – Gestione Dipendenti Pubblici ex INPDAP e che garantisce l'accesso a tali prestazioni; è una ritenuta solo a carico del/della dipendente ed è pari allo 0,35% della retribuzione lorda.

00903	Ritenuta Fondo Credito (Set) (I.N.P.D.A.P. - Gestione autonoma A - Fondo Credito -)	10,593,08000	0,350	37,07000
-------	--	--------------	-------	----------

Tali ritenute vengono detratte dalla retribuzione lorda e determinano l'imponibile fiscale, sul quale poi verrà calcolata l'Irpef oltre alle addizionali.

Retribuzione Lorda – Contributi Previdenziali = Imponibile Fiscale

APPROFONDIMENTO: LA RITENUTA PREVIDENZIALE AGGIUNTIVA L. 438/92

L'art. 3 ter della Legge n. 438/92 ha stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, in favore di tutti i regimi pensionistici dei/delle dipendenti pubblici e privati che prevedano aliquote contributive a carico dei/delle lavoratori/trici inferiori al 10%, un'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico del/della dipendente, sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (il cosiddetto tetto di rendimento pieno) che viene determinato annualmente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Per l'anno **2021** la fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata in **€ 47.379,00**.

Le ritenute fiscali

Oltre ai contributi previdenziali, la retribuzione è soggetta all'Irpef (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche). Le ritenute Irpef vengono calcolate applicando un'aliquota sull'imponibile fiscale.

Per calcolare l'Irpef bisogna applicare una data percentuale all'imponibile. Non esiste una sola percentuale, un'unica aliquota, ma diverse aliquote secondo il reddito percepito dal/dalla dipendente.

Quelle attualmente vigenti sono le seguenti:

fino a € 15.000 **23%**

oltre i € 15.000 e fino a € 28.000 **27%**

oltre i € 28.000 e fino a € 55.000 **38%**

oltre i € 55.000 e fino a € 75.000 **41%**

oltre i € 75.000 **43%**

Gli scaglioni sono annuali, dividendo per dodici si ottengono quelli mensili sui quali va applicata l'aliquota e da cui risulta l'imposta lorda.

Mentre sulla retribuzione fissa vengono applicate le aliquote sugli scaglioni mensili, sulla parte accessoria (es. incentivi) e sulla tredicesima viene applicata l' aliquota Irpef massima calcolata sull'imponibile annuo stimato dalla procedura.

00961	Ritenute IRPeF	I scaglione	1.250,00000	23,000	287,50000
00962	Ritenute IRPeF	II scaglione	221,97000	27,000	59,93000
00972	Tratt.fisc. aliq. mass. (c.a.)		11,36000	27,000	3,07000

Per determinare l'imposta netta bisogna poi sottrarre a quella lorda le detrazioni fiscali a cui il/la dipendente ha diritto. Vi sono detrazioni personali da lavoro dipendente e assimilato e detrazioni per coniuge e/o figli a carico previste dalla legge (artt. 12 e 13 del DPR 917/1986).

L'Irpef mensile è una ritenuta d'acconto. Per questo, quando cessa il rapporto di lavoro, o a febbraio dell'anno successivo per chi è in servizio, è necessario effettuare il conguaglio fiscale ossia un ricalcolo che serve a definire quanto dovuto in base al reddito che è stato percepito; tale ricalcolo può comportare un importo a credito o a debito a seconda di quanto è stato mensilmente trattenuto a titolo di Irpef e addizionali.

APPROFONDIMENTO: IL REGIME DELLA TASSAZIONE SEPARATA (art. 17 del DPR 917/1986)

Gli emolumenti arretrati sono quelli che, per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, sono corrisposti per anni precedenti a quello in cui vengono percepiti. L'imposta sugli arretrati si calcola applicando all'ammontare percepito l'aliquota media derivante dal reddito complessivo dei due anni precedenti. Se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile si applica l'aliquota media derivante dal reddito complessivo dell'altro anno; se non vi è stato reddito imponibile in nessuno dei due anni si applica l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito (attualmente 23%).

Il datore di lavoro effettua la ritenuta a titolo di acconto considerando quale reddito complessivo il totale dei redditi di lavoro dipendente che ha corrisposto al/alla lavoratore/trice nel biennio precedente. Se si possiedono altri redditi, sarà l'Agenzia delle Entrate a rideterminare l'Irpef effettivamente dovuta, applicando il sistema di tassazione più favorevole al/alla contribuente.

Un caso particolare di agevolazione fiscale per docenti e ricercatori: il cd incentivo rientro cervelli

Il personale docente e ricercatore che rientra in Italia dopo un periodo di lavoro all'estero può godere, secondo la vigente normativa, di un regime di tassazione agevolato. I requisiti e la documentazione richiesti per poter applicare l'incentivo fiscale previsto dall'art. 44 del DL 78/2010, convertito nella Legge 122/2010 - *cd Incentivo rientro cervelli* - attualmente in vigore sono i seguenti:

- essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;
- essere stati non occasionalmente residenti all'estero;
- poter esibire la documentazione relativa ad attività di ricerca o di docenza svolta all'estero per almeno 2 anni continuativi presso centri di ricerca pubblici o privati o università;
- svolgere attività di ricerca e di docenza in Italia;
- acquisire la residenza fiscale nel territorio italiano.

La documentazione richiesta per provare la stabile residenza e l'attività all'estero è la seguente:

- certificato di iscrizione all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero);
- certificato/i originale/i rilasciato/i dall'ente/i presso cui si è svolta attività di ricerca o di docenza continuativa per almeno 2 anni che attesti la natura dell'ente, l'attività svolta e la relativa durata.

Inoltre sarà necessario presentare un certificato di residenza in Italia che certifichi che la residenza è stata ottenuta in concomitanza con l'inizio dell'attività lavorativa e una richiesta di applicazione dell'incentivo attraverso un modulo ad hoc che viene fornito al momento della presa di servizio.

In presenza di tali requisiti e di tale documentazione, il beneficio fiscale consiste nell'applicazione dell'imposta Irpef sul 10% del reddito percepito a partire dall'anno d'imposta in cui il soggetto diviene fiscalmente residente in Italia (almeno 183 gg in Italia) e per i tre periodi d'imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale ossia che il soggetto risieda in Italia per un periodo superiore a 6 mesi.

Nel mese di aprile 2019 è stato emanato il DL 34/2019, convertito in L. 58/2019, che all'art. 5 commi 4 e 5 ha esteso il periodo di beneficio dell'incentivo, stabilendo che è possibile usufruirne per massimo 6 anni anziché 4 che si prolungano a:

- massimo 8 anni in presenza di un figlio minorenni o in caso di acquisto di un'unità immobiliare in Italia
- massimo 11 anni in presenza di 2 figli minorenni
- massimo 13 anni in presenza di 3 figli minorenni

Queste nuove disposizioni si applicano dal periodo d'imposta successivo al 2019. Tale decreto ha inoltre stabilito che l'iscrizione all'AIRE non è più una condizione necessaria per poter beneficiare dell'incentivo in quanto è sufficiente che i soggetti beneficiari abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi di imposta precedenti il trasferimento in Italia.

Le detrazioni fiscali

Le detrazioni personali (art. 13 DPR 917/1986)

Definizione

Le detrazioni per lavoro dipendente sono un beneficio fiscale a favore dei/delle dipendenti che riduce l'Irpef trattenuta in busta paga.

A chi spettano

I soggetti che percepiscono redditi di lavoro dipendente e assimilati hanno diritto ad una detrazione dall'imposta dovuta, di importo variabile in funzione del reddito complessivo.

La detrazione è legata in maniera inversamente proporzionale al reddito percepito nell'anno solare e va rapportata al periodo di lavoro prestato nell'anno. In particolare, i giorni per i quali spetta la detrazione coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione che è stata assoggettata a ritenuta, comprese le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, esclusi i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione.

Tabella

Reddito annuo complessivo fino a 8.000	€ 1.880
Reddito annuo complessivo compreso tra € 8.001 e € 28.000	€ 978 + [902 x (28.000 - reddito complessivo) / 20.000]
Reddito annuo complessivo compreso tra € 28.001 e € 55.000	€ 978 x [(55.000 - reddito complessivo) / 27.000]
Oltre € 55.000	0

Le detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 DPR 917/1986)

Definizione

Per ogni familiare a carico spettano detrazioni dall'Irpef di importo variabile in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d'imposta: l'importo spettante diminuisce con l'aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a € 95.000 per le detrazioni dei figli e a € 80.000 per quelle del coniuge e degli altri familiari.

A chi spettano

La detrazione per un familiare a carico spetta a condizione che la persona per la quale si richiede la detrazione possieda un reddito annuo non superiore a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili. La legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017) ha introdotto, a partire dall'anno 2019, l'innalzamento del limite di reddito da € 2.840,51 a € 4.000,00, affinché i figli, al di sotto dei 24 anni di età, possano essere considerati fiscalmente a carico.

La detrazione per il coniuge a carico spetta a condizione che questi non sia legalmente ed effettivamente separato (anche se non convivente e non residente in Italia).

La detrazione per figli a carico spetta per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. In caso di figli di età inferiore a tre anni e di figli con disabilità (art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104) spetta un'ulteriore detrazione.

I figli si considerano a carico indipendentemente dalla convivenza con il dichiarante, dalla residenza in Italia, dall'attività svolta, dall'età e dallo stato civile.

La detrazione può essere suddivisa al 50% oppure attribuita interamente al genitore che possiede un reddito complessivo più elevato.

Le detrazioni per familiari a carico, a differenza di quelle personali, vengono erogate per mesi interi; questo significa che se un figlio nasce il 30 dicembre la detrazione nel mese di dicembre spetta per il mese intero.

Il Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni nella Legge 12 luglio 2011 n. 106, all'art. 7 - Semplificazione fiscale - prevede che la richiesta delle detrazioni fiscali per familiari a carico non debba essere più presentata tutti gli anni, ma soltanto al verificarsi di ogni variazione che rileva al fine del diritto a fruire delle predette detrazioni. È stabilito però che l'omissione della comunicazione relativa alle variazioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.lgs. n. 471/1997. I/Le dipendenti hanno quindi l'obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni. Si segnala che le variazioni si considerano per l'intero anno fiscale di riferimento anche se avvengono in corso d'anno. Eventuali variazioni verranno quindi sistemate in sede di conguaglio fiscale l'anno successivo.

Resta fermo che il/la contribuente, qualora abbia interesse al riconoscimento delle detrazioni in misura diversa da quella definita dal sostituto sulla base del reddito che questi eroga, perché in possesso ad esempio di altri redditi, può darne comunicazione al proprio sostituto affinché questi adegui le detrazioni rendendo la tassazione il più vicina possibile a quella effettiva.

Le detrazioni per i figli a carico

figlio di età inferiore a 3 anni	€ 1.220	
figlio di età superiore a 3 anni	€ 950	
figlio con disabilità	inferiore a 3 anni	€ 1.620

	(€ 1.220 + € 400)	
	superiore a 3 anni (€ 950 + € 400)	€ 1.350
Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di € 200 per ciascun figlio a partire dal primo.		
Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula:		
$\frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$		
In sostanza, per determinare l'importo spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali).		
Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.		
In presenza di più figli, l'importo di € 95.000 indicato nella formula va aumentato per tutti di € 15.000 per ogni figlio successivo al primo.		
Quindi, l'importo aumenta a € 110.000 nel caso di due figli a carico, a € 125.000 per tre figli, a € 140.000 per quattro, e così via.		

Le detrazioni per il coniuge a carico

Reddito annuo complessivo fino a € 15.000	€ 800 - l'importo derivante dal seguente calcolo: $110 \times (\text{reddito complessivo} / 15.000)$ – se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a € 690; – se uguale a zero la detrazione non spetta.
Reddito annuo complessivo compreso tra € 15.001 e € 40.000	€ 690 (detrazione fissa)
Reddito annuo complessivo compreso tra € 40.001 e € 80.000	€ 690 (detrazione base) x il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$ Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta.
A seconda del reddito complessivo, la detrazione per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi:	
reddito annuo complessivo	maggiorazione
compreso tra € 29.001 e € 29.200	10 euro
compreso tra € 29.201 e € 34.700	20 euro
compreso tra € 34.701 e € 35.000	30 euro
compreso tra € 35.001 e € 35.100	20 euro
compreso tra € 35.101 e € 35.200	10 euro

Le detrazioni per le famiglie numerose

Un rilevante beneficio è stato introdotto per agevolare le famiglie numerose: in presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori, oltre alle altre detrazioni previste, è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a € 1.200 annui.

Anche in questo caso la detrazione può essere suddivisa al 50% oppure attribuita interamente al genitore che possiede un reddito complessivo più elevato.

Le trattenute extra-erariali

Le trattenute extra-erariali sono costituite essenzialmente dalla rateizzazione dell'addizionale regionale e comunale e dall'acconto addizionale comunale riferiti ai redditi dell'anno precedente, presenti nel cedolino da marzo a novembre.

Il Trattamento integrativo e l'Ulteriore detrazione L. 21/20

La Legge n. 21 del 2 aprile 2020, che ha convertito il Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020, ha introdotto alcune novità in materia fiscale. Le nuove misure si applicano a partire dal 1° Luglio 2020. Dalla medesima data è abrogato il bonus DL. 66/14(**) che rimane in vigore solo fino al primo semestre 2020.

Le misure spettano a tutti/e coloro i/le quali hanno un'imposta lorda Irpef di ammontare superiore alle detrazioni personali, senza conteggiare le detrazioni diverse, ad esempio le detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del DPR 917/1986) e compaiono nel cedolino tra le ritenute fiscali (trattamento integrativo) e tra le ritenute extraerariali (ulteriore detrazione) con segno negativo in quanto si tratta in entrambi i casi di credito di imposta che va ad abbattere il cuneo fiscale.

La spettanza di una o dell'altra misura dipende dall'imponibile fiscale "stimato":

- **Trattamento integrativo** per redditi complessivi annui non superiori a € 28.000,00
- **Ulteriore detrazione** per redditi complessivi annui superiori a € 28.000 ma inferiori a € 40.000

L'importo del Trattamento integrativo è pari a € 1.200,00 annui, l'ulteriore detrazione viene calcolata come segue in base a due fasce di reddito:

- per redditi complessivi annui tra € 28.000 e € 35.000
$$960 + 240 \times \frac{35.000 - \text{reddito complessivo}}{7.000}$$
- per redditi complessivi annui tra € 35.000 e € 40.000
$$960 \times \frac{40.000 - \text{reddito complessivo}}{5.000}$$

In sede di conguaglio fiscale viene determinato il reddito effettivo dell'anno fiscale e viene quindi ricalcolato quanto erogato. Il ricalcolo potrebbe comportare un importo a debito o a credito perché il reddito effettivo potrebbe essere diverso rispetto al reddito stimato.

Per evitare conguagli a debito eccessivi, è possibile inibire il calcolo del Trattamento integrativo o dell'Ulteriore detrazione, nel caso in cui si sia consapevoli che il proprio reddito stimato (imponibile fiscale) superi le soglie sopraindicate e chiedere di applicarlo solo in sede di conguaglio fiscale oppure inibirlo totalmente.

Ai fini della spettanza di queste misure, nell'imponibile fiscale annuo devono essere considerati oltre ai redditi da lavoro dipendente e assimilato anche quelli derivanti da cedolare secca.

Per richiedere l'inibizione è sufficiente presentare un'apposita comunicazione sul modulo precompilato disponibile sul sito SISSA nella sezione Trattamento economico - Modulistica al link <https://www.sissa.it/trattamento-economico/modulistica>.

(**) Il bonus D.L. 66/14 in vigore fino al 30/06/20 spettava a coloro che avevano un reddito imponibile annuo non superiore a € 26.600,00, considerando due fasce reddituali:

- € 960 annui, rapportati ai giorni di lavoro, per redditi fino a € 24.600
- il risultato della seguente formula, rapportato ai giorni di lavoro $[960 \times (26.600 - \text{reddito annuo stimato}) / 2.000]$ per redditi tra € 24.600,01 e € 26.600,00

L'addizionale regionale e l'addizionale comunale

Dallo stipendio mensile, una volta detratte le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali, occorre anche detrarre una somma relativa all'addizionale istituita dalla Regione e dal Comune di residenza fiscale.

L'addizionale regionale è una somma aggiuntiva dovuta alla Regione in cui si ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno fiscale di cui si calcola l'addizionale; essa si calcola mediante una percentuale che varia da un minimo dello 0,9% ad un massimo del 1,4%, da applicarsi sull'imponibile fiscale annuo del/della dipendente e varia da Regione a Regione. Al momento l'addizionale regionale FVG è pari all'1,23%; ai fini della medesima imposta, per i soggetti aventi un reddito imponibile non superiore a € 15.000,00 è pari allo 0,7%.

L'addizionale comunale è una somma aggiuntiva dovuta al Comune in cui si ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno fiscale di cui si calcola l'addizionale; si calcola mediante una percentuale da applicarsi sull'imponibile fiscale annuo del/della dipendente e varia da Comune a Comune. Il Comune di Trieste ha fissato un'aliquota pari allo 0,80%, con esenzione per i soggetti aventi un reddito imponibile uguale o inferiore a € 12.500,00 annui.

Le addizionali relative al personale in servizio vengono calcolate in sede di conguaglio di fine anno, a febbraio dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono, e vengono di norma trattenute in 9 rate, a partire dal mese di marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono. In tale mese viene inoltre trattenuto l'acconto addizionale comunale dell'anno in corso, fissato nella misura del 30% dell'addizionale e ottenuto applicando le aliquote sul reddito imponibile dell'anno precedente, che viene anch'esso rateizzato da marzo a novembre. Il restante 70% verrà rateizzato dal mese di marzo al mese di novembre dell'anno ancora successivo.

Esempio:

addizionale regionale 2018, addizionale comunale 2018 (70%) e acconto addizionale comunale 2019 (30%) – trattenute a rate da marzo a novembre 2019

addizionale regionale 2019, addizionale comunale 2019 (70%) e acconto addizionale comunale 2020 (30%) – trattenute a rate da marzo a novembre 2020

In caso di cessazione dal servizio, l'importo delle addizionali è trattenuto in unica soluzione in sede di conguaglio di fine rapporto.

*Imponibile Fiscale – Trattenute Irpef + detrazioni = **Stipendio al netto delle trattenute***

L'assegno per il nucleo familiare (ANF)

Definizione

L'assegno per il nucleo familiare (ANF) è un sostegno economico per le famiglie dei/delle lavoratori/trici. I nuclei familiari devono essere composti da più persone e il reddito complessivo deve essere inferiore a quello determinato ogni anno dalla legge.

L'assegno per il nucleo familiare spetta a:

- lavoratori/trici dipendenti
- lavoratori/trici iscritti alla gestione separata INPS

Come funziona

Il diritto decorre dal primo giorno del periodo di paga nel quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad esempio celebrazione del matrimonio, nascita di figli, ecc.) e cessa alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad esempio separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio).

Come per le detrazioni familiari anche l'assegno per nucleo considera i mesi interi per l'erogazione del sussidio.

Se la domanda viene presentata per uno o per più periodi pregressi, gli arretrati spettanti vengono corrisposti entro cinque anni, secondo il termine di prescrizione quinquennale.

Quanto spetta

L'importo dell'assegno è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo. Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (ad esempio, nuclei monoparentali o con componenti inabili).

L'importo dell'assegno è pubblicato annualmente dall'INPS in tabelle valide dal 1° luglio di ogni anno, fino al 30 giugno dell'anno seguente.

La circolare del MEF relativa alla rivalutazione dei livelli di reddito per il periodo viene pubblicata indicativamente nel mese di giugno ed è consultabile al seguente indirizzo: <https://www.rgs.mef.gov.it/>

I redditi del nucleo familiare da considerare ai fini dell'ANF sono quelli assoggettabili all'Irpef, al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali oltre che i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a € 1.032,91).

Non devono essere dichiarati tra i redditi:

- i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto;
- i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge;
- le rendite vitalizie erogate dall'INAIL, le pensioni di guerra e le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
- le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare e ai pensionati di inabilità;
- le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
- gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
- gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione;
- l'indennità di trasferta per la parte non assoggettabile a imposizione fiscale;
- gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.

Ai fini della richiesta dell'ANF devono essere considerati i redditi prodotti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e che hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo. Quindi, se la richiesta di assegno

per il nucleo familiare riguarda periodi compresi nel primo semestre, ovvero da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti due anni prima. Invece, se i periodi sono compresi nel secondo semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell'anno precedente.

Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato affinché possa essere erogato l'ANF.

L'assegno viene liquidato dal datore di lavoro ai/alle lavoratori/trici dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione; viene liquidato dall'INPS a coloro i quali sono iscritti alla Gestione Separata INPS.

L'importo dell'ANF è unico e non è divisibile, viene pertanto erogato ad un solo genitore, che certificherà il reddito del nucleo familiare compilando e sottoscrivendo il modello di richiesta.

Requisiti

L'ANF spetta per un nucleo familiare che può essere composto da:

- il/la richiedente lavoratore/trice o il/la titolare della pensione;
- il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia. Gli stranieri residenti in Italia, poligami nel loro paese, possono includere nel proprio nucleo familiare solo la prima moglie, se residente in Italia;
- i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
- i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa richiesta dell'interessato;
- i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa richiesta dell'interessato;
- i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo se sono orfani di entrambi i genitori che non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati, previa richiesta dell'interessato;
- i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e conviventi con l'ascendente, previa richiesta dell'interessato.

In caso di titolari di pensione ai superstiti, gli stessi hanno diritto all'ANF se il nucleo è composto dal coniuge superstite che ha titolo alla pensione e dai figli ed equiparati minori o maggiorenni inabili.

Se i coniugi sono separati o divorziati, in caso di affidamento condiviso, entrambi i genitori affidatari hanno diritto all'ANF e la scelta tra quale dei due genitori possa chiedere la prestazione è rimessa a un accordo tra le parti. In mancanza di accordo, l'autorizzazione alla percezione dell'assegno viene concessa al genitore convivente con i figli.

Quando fare domanda

La domanda va presentata per ogni anno a cui si ha diritto.

Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell'ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.

La domanda va presentata al proprio datore di lavoro utilizzando il modello reperibile sulla pagina web della Scuola nella sezione Trattamento economico - Modulistica al link:

<https://www.sissa.it/trattamento-economico/modulistica>

*Stipendio netto da trattenute + Assegno familiare = **Stipendio netto percepito in busta paga***

Il conguaglio fiscale

Ai sensi dell'art. 23 del DPR 600/1973 i sostituti d'imposta devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti erogati, tenendo conto degli oneri deducibili e delle detrazioni eventualmente spettanti al contribuente.

Il conguaglio fiscale serve quindi a sistemare la situazione fiscale del/della dipendente relativa all'anno precedente o al momento della cessazione.

Nel cedolino del mese di febbraio o, in caso di cessazione, del mese in cui viene effettuato il conguaglio, sarà indicato il conguaglio fiscale dei redditi relativi all'anno precedente o percepiti fino alla cessazione. La voce si trova nel "Dettaglio trattenute" e sarà in negativo se tale somma costituisce un credito da rimborsare al/alla dipendente, in positivo se si determina un debito d'imposta da trattenere al/alla dipendente.

I redditi considerati nelle operazioni di conguaglio sono: somme e valori percepiti nel periodo d'imposta in relazione al rapporto di lavoro, mensilità aggiuntive, redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti dal/dalla lavoratore/trici nel corso di ulteriori rapporti avuti nell'anno e comunicati entro il 12 gennaio tramite consegna della CU rilasciata dall'altro datore di lavoro.

Sono esclusi dal conguaglio fiscale, e quindi non concorrono a formare reddito, le retribuzioni soggette a tassazione separata (art. 17 c.1 lett. B- D.P.R. 917/1986), gli emolumenti di fine rapporto (TFR, indennità sostitutiva del preavviso), i redditi di lavoro dipendente e assimilato corrisposti da altro datore e non comunicati entro il 12 gennaio, i contributi previdenziali ed assistenziali, gli assegni per il nucleo familiare.

L'Irpef è quindi una ritenuta d'acconto che viene applicata su un reddito presunto. Sulla base dell'imponibile effettivo viene ricalcolata la ritenuta Irpef dovuta e vengono calcolate le addizionali. Gli importi memorizzati dal conguaglio fiscale e trattenuti in unica soluzione a febbraio (conguaglio fiscale) e rateizzati da marzo a novembre (addizionali) per il personale in servizio o trattenuti al momento della cessazione per il personale cessato (conguaglio fiscale e addizionali) vengono poi riportati nella Certificazione Unica.

La Certificazione Unica

La Certificazione Unica (CU) è un documento rilasciato ogni anno ai soggetti che percepiscono un reddito da lavoro dipendente e assimilato.

Il documento deve essere consegnato al/alla dipendente dal proprio datore di lavoro entro il mese di marzo del periodo di imposta successivo a quello a cui si riferiscono i redditi.

Nella CU sono indicati:

- i redditi corrisposti nell'anno precedente;
- le ritenute, le deduzioni e le detrazioni fiscali;
- i dati previdenziali e assistenziali.

La CU viene pubblicata, per il personale in servizio, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i redditi, nella procedura UGOV al seguente indirizzo <http://go.sissa.it/cedolini> a cui si accede con

le proprie credenziali SISSA (nome utente – password). Per visualizzarla e stamparla è necessario selezionare le funzioni Risorse Umane/Consultazione documenti/Documenti personali; è possibile inoltre consultare le “Informazioni per il contribuente” che vengono allegate alla CU ogni anno.

La CU viene inviata via posta elettronica, entro la stessa data; a coloro che sono cessati dal servizio, all’indirizzo privato indicato in sede di compilazione del modello dati personali e per accedervi è necessario inserire il proprio codice fiscale.

La certificazione deve essere conservata come documento attestante i redditi percepiti nel caso non sia necessario presentare la dichiarazione dei redditi ossia se si tratta dell’unico reddito percepito nell’anno fiscale di riferimento e non ci siano spese da utilizzare in deduzione/detrazione (es. spese sanitarie, spese d’istruzione e per attività sportive dei figli a carico, spese assicurative, interessi passivi su mutui, ecc); altrimenti deve essere utilizzata per presentare la dichiarazione dei redditi attraverso il modello 730 precompilato, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo: <https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/i-passi-da-seguire>, a cui si accede utilizzando il codice Pin dei servizi telematici (Fisconline) oppure un’identità SPID (Sistema Pubblico dell’Identità Digitale) o utilizzando le credenziali dispositive rilasciate dall’Inps o una Carta nazionale dei servizi; i dati presenti nel modello possono essere modificati o confermati e in seguito si potrà inviare il modello direttamente attraverso il sito dell’Agenzia. Oppure la dichiarazione può essere consegnata ad un CAF o ad un commercialista per l’elaborazione del modello 730 o Unico e l’invio all’Agenzia delle Entrate. Il/La dipendente potrà indicare nel modello 730 la SISSA come sostituto di imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione fino al terzo mese successivo; in questo modo potranno essere rimborsati o trattenuti gli importi derivanti dalla dichiarazione dei redditi direttamente con l’erogazione del primo stipendio utile.

L’assistenza fiscale

Il modello 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato a chi percepisce redditi da lavoro dipendente e assimilato. Il/la contribuente non deve eseguire calcoli; il rimborso o la trattenuta dell’imposta verranno operati direttamente in busta paga a partire dal mese di luglio. Se lo stipendio è insufficiente per trattenere quanto dovuto, la parte residua, maggiorata degli interessi mensili, viene detratta dagli stipendi dei mesi successivi. Il/la contribuente può anche richiedere la rateizzazione delle trattenute, indicandolo nella dichiarazione.

In base alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2013, nelle ipotesi particolari di cessazione del rapporto di lavoro ovvero di aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione successivamente alla data di avvio della presentazione del modello 730 ma prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio, il sostituto di imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente. Resta ferma la possibilità per i/le contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l’applicazione dell’interesse dello 0,40% mensile, se il sostituto deve erogare emolumenti entro l’anno d’imposta.

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione sul proprio sito il modello 730 precompilato, a cui si accede utilizzando il codice Pin dei servizi telematici (Fisconline) oppure un’identità SPID (Sistema Pubblico dell’Identità Digitale) o utilizzando le credenziali dispositive rilasciate dall’Inps o una Carta nazionale dei servizi, che può essere compilato e inviato direttamente attraverso il sito dell’Agenzia. Altrimenti ci si può rivolgere ad un CAF o ad un commercialista per l’elaborazione e l’invio del modello 730 all’Agenzia delle Entrate.

La SISSA stipula ogni anno delle convenzioni con alcuni Centri di Assistenza Fiscale (CAF) e offre la possibilità ai/alle propri/e dipendenti di usufruire del servizio di assistenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi a tariffa convenzionata. Il servizio può essere fornito in varie modalità: diretta (anche presso la sede della SISSA), differita o telematica.

La documentazione da presentare all'intermediario comprende:

- la CU rilasciata dal datore di lavoro;
- fatture, ricevute, scontrini che attestino spese sostenute nel corso dell'anno per le quali è prevista la deducibilità o detraibilità dal reddito.

Il personale dipendente non è obbligato ad usufruire dei CAF convenzionati ma, qualora lo desideri, potrà manifestare il proprio interesse rispondendo alla mail che l'Ufficio Emolumenti invia ogni anno, tra aprile e maggio, per fissare gli appuntamenti in sede oppure contattare i CAF per un appuntamento presso la sede dell'intermediario.

Non può utilizzare il modello 730:

- chi possiede oltre al reddito da lavoro dipendente anche redditi di impresa o da lavoro autonomo;
- chi presenta la dichiarazione IVA o IRAP o i modelli 770;
- i non residenti in Italia;
- chi è alle dipendenze di datori non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto (ad esempio, colf e badanti);
- chi presenta la dichiarazione per conto di una persona deceduta. **Novità 730/2020** - *Estensione dell'utilizzo del 730 all'erede: per la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2019 delle persone decedute nel 2019 o entro il 30 settembre 2020, gli eredi potranno utilizzare il modello 730 per la dichiarazione per conto del contribuente deceduto avente i requisiti per utilizzare tale modello semplificato. Il modello 730 in tal caso non potrà essere consegnato al sostituto d'imposta né del contribuente né dell'erede.*

TEMPISTICHE ASSISTENZA FISCALE – MODELLO 730

Da maggio a fine settembre - presentazione modello 730 precompilato o ordinario all'Agenzia delle Entrate o all'intermediario (CAF o commercialista)

Mese di luglio o seguenti, a seconda del momento in cui SISSA riceve il risultato contabile da parte dell'Agenzia delle Entrate - trattenute/rimborsi di saldo Irpef/addizionali/primo acconto Irpef

Da luglio a novembre - trattenute in caso di rateizzazione di saldo Irpef/addizionali/primo acconto Irpef (minimo 2/massimo 5 rate mensili) con applicazione di interessi nella misura dello 0,33% mensile a partire dalla seconda rata

Novembre - trattenuta seconda o unica rata di acconto Irpef. Se la retribuzione è incapiente, l'importo residuo verrà trattenuto dallo stipendio corrisposto nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell'interesse nella misura dello 0,40%.

NB Il contribuente che ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di secondo acconto IRPEF deve fare richiesta sotto la propria responsabilità entro il 10 ottobre.

Dicembre - trattenute /rimborsi in caso di modello 730 rettificativo o integrativo ossia nel caso in cui siano stati riscontrati degli errori o delle dimenticanze da parte dell'intermediario (CAF o commercialista) o da parte del contribuente che comportano un maggior credito, un minor debito o un'imposta invariata

SISSA

Scuola
Internazionale
Superiore di
Studi Avanzati